

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 73
a iniziativa del Consigliere Antonini:

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), come modificata dalla legge regionale 15 luglio 2021, n. 16

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è diretta a superare i rilievi critici avanzati, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, in merito alla recente legge regionale 15 luglio 2021, n. 16 recante: "Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative")".

La novella legislativa in esame ha introdotto nella normativa di settore la possibilità per i soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) di un comune della Regione, istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470, che intendono rientrare in Italia di beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata (art. 18) e sovvenzionata (art. 20 quater), presentando, ai fini della verifica del requisito del reddito, un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) simulato, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS, in deroga alle ordinarie modalità di attestazione della condizione economica del nucleo familiare richiedente.

A tale proposito il suddetto Dicastero ha evidenziato che la determinazione e l'applicazione di tale indicatore, istituito con D.P.C.M. n. 159/2013, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma secondo della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di programmazione e gestione delle politiche sociali e socio sanitarie nonché le prerogative dei comuni.

La nota governativa ha precisato inoltre che per la particolare ipotesi in cui solo uno dei coniugi risulti iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, si applica il disposto contenuto nel comma 2 dell'articolo 3 del citato DPCM in base al quale il coniuge residente fuori Italia è attratto nel nucleo familiare anagrafico dell'altro coniuge residente in Italia, con conseguente onere di presentazione in via ordinaria dell'ISEE ai fini della verifica del requisito del reddito.

In considerazione del fatto che le elaborazioni e i dati presenti all'interno dell'ISEE simulato sono basati esclusivamente su autodichiarazioni, e quindi non costituiscono attestazioni ISEE valide ai sensi del citato DPCM n. 159/2013, il legislatore regionale, pur avendo la piena facoltà riconosciuta anche dal suddetto Ministero di utilizzare l'indicatore simulato per i nuclei familiari non residenti in Italia (in quanto non coperti dall'indicatore nazionale), con l'intervento normativo in esame ritiene opportuno allinearsi alla normativa nazionale, sopprimendo ogni riferimento testuale alla possibilità di deroga alle modalità ordinarie di attestazione della condizione economica da parte del richiedente un alloggio di edilizia residenziale pubblica, iscritto all'AIRE:

Gli articoli 1 e 2 modificano la disciplina relativa ai requisiti soggettivi dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica eliminando la possibilità di ricorrere all'ISEE simulato per i soggetti iscritti all'AIRE, mentre l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.